

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 24

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 24

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 24

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 30

AVVERTENZA ..... 29

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

##### La seduta comincia alle 9.55.

**Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.**

**C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge C. 1777, adottata come testo base (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (Pdl) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori facendo presente che la Commissione è stata convocata per questa mattina alle ore 9.30 solo ieri, anticipando, e con ciò contravvenendo a qualsiasi prassi in materia, la seduta prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dalle convocazioni diramate venerdì scorso. A suo parere si sarebbe potuto procedere in tale senso solo a seguito di una apposita decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, considerato che si tratta di una variazione rilevante dell'ordine del giorno della Commissione.

Fa presente che il suo intervento non ha la finalità di ritardare i tempi di esame del provvedimento quanto piuttosto di evidenziare la difficoltà di molti deputati a partecipare ad una seduta convocata in maniera del tutto repentina.

Chiede che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sta-

bilisca una programmazione dell'esame degli emendamenti al fine di evitare ulteriori cambi di programma che potrebbero pregiudicare le prerogative dei membri della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è già convocato al termine della seduta in sede referente proprio per programmare l'ulteriore corso dell'esame degli emendamenti. Per quanto attiene alla variazione dell'ordine del giorno della seduta odierna, ritiene di non aver pregiudicato in alcun modo le prerogative dei membri della Commissione considerato che questa risultava già convocata alle 10.30 in congiunta con la Commissione Affari costituzionali per esaminare gli emendamenti sul provvedimento anticorruzione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) interviene per illustrare i suoi emendamenti volti a modificare solo in parte la disciplina vigente relativa al reato di false comunicazioni sociali, ritenendo che questa debba essere modificata solo in alcune parti senza stravolgere l'impianto che il legislatore le ha dato nel 2002, confermandolo, sia pure con delle modifiche, nel 2005.

Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.6, diretto a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge in esame, limitando le modifiche all'articolo 2621 del codice civile alla natura del reato, trasformando la contravvenzione in delitto, ed all'entità della pena che viene portata da due anni a tre anni.

Dichiara di non condividere la scelta contenuta nella proposta di legge in esame volta a sopprimere dalla fattispecie del reato il dolo specifico relativo all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico nonché a sopprimere le disposizioni relative ai casi di non punibilità del fatto, previste a tutela degli imprenditori affinché non siano soggetti a condanne per fatti meramente formali ed innocui.

A tale proposito ritiene che le modifiche contenute nella proposta di legge in

esame alla disciplina dei reati di falso in bilancio possa pregiudicare fortemente gli imprenditori in quanto verrebbero ad essere assoggettati ad una normativa penale incerta che si presterebbe a facili strumentalizzazioni ed abusi. Ricorda che la riforma del 2002 era proprio finalizzata a dare maggiore certezza relativamente all'individuazione del reato di falso in bilancio ancorandolo a danni reali e concreti. In questa ottica era stata prevista anche una soglia di punibilità, che è servita poi ad evitare incriminazioni per fatti privi di reale lesività.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere sostanzialmente il contenuto della proposta di legge in esame, specialmente nella parte in cui sono aggravate le sanzioni. Ritiene comunque che la disciplina del reato di falso in bilancio debba essere vagliata con attenzione da parte della Commissione, specialmente con riferimento alle cosiddette soglie di punibilità. Invita inoltre a considerare che non sempre le condotte riconducibili al reato di falso in bilancio hanno la finalità di truffare terzi e che quindi non sempre hanno effetti concretamente lesivi.

Auspica comunque che si possa trovare una soluzione condivisa.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) esprime totale contrarietà alla proposta di legge in esame ricordando come la disciplina vigente risponda proprio all'esigenza di evitare incriminazioni per fatti meramente formali o comunque privi di qualsiasi lesività. Nel caso di specie si era opportunamente riscritta la fattispecie del reato di falso in bilancio al fine di evitare che la sua strutturazione quale reato di pericolo determinasse l'imputazione per condotte di pericolo presunto. Ritiene che la proposta di legge in esame sia del tutto errata anche sotto un profilo tecnico-giuridico, in quanto finisce per ledere principi di rilevanza costituzionale, quale in primo luogo quello della lesività del reato. Tutto ciò finirebbe per pregiudicare fortemente i

diritti degli imprenditori, i quali rischierebbero imputazioni per fatti privi di qualsiasi lesività.

Non ritiene che in un momento nel quale il mondo imprenditoriale si trova in forte crisi a causa delle contingenze economiche anche internazionali sia opportuno approvare una proposta di legge che di fatto è scritta proprio contro le imprese.

Rileva come la trasformazione della fattispecie incriminatoria del falso in bilancio in una ipotesi delittuosa dai contorni vaghi e priva di qualsiasi lesività concreta possa avere come effetto finale la attribuzione alle procure della gestione delle imprese. Per tali ragioni ha ritenuto opportuno presentare emendamenti interamente soppressivi degli articoli del provvedimento in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che alle ore 10.30 sono convocate le Commissioni riunite I e II, chiede all'onorevole Sisto di proseguire il suo intervento nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta anti-meridiana dell'Assemblea, al fine di consentire di riunire l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poter programmare il prosieguo dell'esame degli emendamenti relativi al testo base.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 10.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sui lavori della Commissione.**

Rita BERNARDINI (PD) ricorda di avere chiesto, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti C. 5019 e abbinati in materia di depenalizzazione e esecuzione della pena detentiva, di abbinare anche le proposte di legge in materia di misure cautelari in carcere, al fine di affrontare adeguatamente i gravi problemi della giustizia e delle carceri italiane. Ricorda quindi che nella seduta dell'11 aprile scorso, è emersa nella Commissione la prevalente volontà di non abbinare le predette proposte di legge ma di esaminarle autonomamente. Nella medesima seduta la presidente ha quindi sottolineato come l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avesse già stabilito l'inserimento nel calendario della Commissione delle proposte di legge in materia di misure cautelari detentive, ritenendo che l'esame di queste proposte potesse avviarsi entro due settimane. Ciò che poi non è accaduto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, evidenzia come nel calendario della Commissione vi siano molti provvedimenti che devono essere prioritariamente esaminati, in quanto inseriti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea, e poco tempo per esaminarli. Ricorda, in particolare, i provvedimenti in materia di false comunicazioni sociali e quello, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, in materia di corruzione. Conferma comunque che quella indicata dall'onorevole Bernardini è rimane certamente tra le priorità della Commissione e che i relativi provvedimenti saranno inseriti nel calendario non appena possibile.

**Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.**

**C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta odierna.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, osserva preliminarmente che dal dibattito emerge l'accettazione dell'idea che la vigente normativa in materia di false comunicazioni sociali sia inidonea e debba essere modificata, a conferma di quanto d'altra parte è emerso con chiarezza nel corso delle audizioni svolte. Rileva quindi come sia possibile identificare tre tipologie di emendamenti: quelli volti al mantenimento dello *status quo*, fra i quali segnala gli emendamenti soppressivi presentati dall'onorevole Sisto; quelli che hanno una connotazione costruttiva e sui quali, pertanto, potrà essere espresso un parere favorevole; quelli volti a trovare soluzioni di mediazione, presentati dall'onorevole Contento, sui quali al momento non ritiene sussistenti le condizioni per l'espressione di un parere favorevole.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Sisto 1.15; invita al ritiro degli emendamenti Contento 1.6 e Ferranti 1.4; esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 1.10; parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.5; parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.11, 1.12, 2.15 e Contento 2.2; invita al ritiro degli emendamenti Ferranti 2.1 e Capano 2.10; esprime parere contrario sull'emendamento Capano 2.11; parere favorevole sull'emendamento Capano 2.12; parere contrario sull'emendamento Sisto 3.15; parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.1, ove riformulato nel senso di prevedere che rilevi anche il danno cagionato ai risparmiatori; invita al ritiro dell'emendamento Ferranti 3.2; esprime parere contrario sull'emendamento Contento 3.3 e sugli identici emendamenti Contento 4.2, Sisto 4.15 e Ferranti 4.1; raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 4.10.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere contrario sull'emendamento Sisto 1.15 e parere favorevole sull'emendamento Contento 1.6.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.4, ove la lettera *a*) sia riformulata come segue: « *a*) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministra-

tori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.10 e Ferranti 1.5; parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.11; parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.12, 2.15 e Contento 2.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.1 ove, alla lettera *b*), il capoverso sia riformulato come segue: « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Capano 2.10, 2.11, 2.12 e Sisto 3.15; parere favorevole sugli emendamenti

Ferranti 3.1 e 3.2; parere contrario sull'emendamento Contento 3.3; parere favorevole sugli identici emendamenti Contento 4.2, Sisto 4.15 e Ferranti 4.1.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.10 del relatore, ove riformulato nel senso di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come segue:

« 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata ».

Enrico COSTA (PdL) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 4.10 presentato dal relatore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti. Rileva che il predetto emendamento è a disposizione dei commissari solo a partire dalla seduta in corso.

Manlio CONTENUTO (PdL) si associa alla richiesta dell'onorevole Costa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che l'emendamento del relatore era già in distribuzione nella seduta di questa mattina. Tuttavia, preso atto della richiesta degli onorevoli Costa e Contento, fissa alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 4.10.

Francesco Paolo SISTO (PdL), interviene per raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.15, volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge, avente ad oggetto modifiche non condivisibili della disciplina vigente del reato di falso in bilancio, di cui all'articolo 2621 del codice civile. Ribadisce quanto già sottolineato nel corso della seduta antimeridiana, quando ha evidenziato come l'attuale disciplina sia diretta ad evitare facili incriminazioni per condotte del tutto prive di lesività. Ad esempio, ritiene che sia giuridicamente sbagliato trasformare il dolo da specifico in generico, in quanto la finalità di ingannare i soci o il pubblico attraverso la redazione di documenti contabili non corrispondenti al vero serve proprio ad individuare una condotta meritevole di essere sanzionata penalmente distinguendola da condotte del tutto formali che non presentano alcuna reale lesività. Sempre in questa ottica devono essere considerate le disposizioni che fissano delle soglie di punibilità, essendo esse dirette a delimitare la sfera penalmente rilevante a condotte che meritano una sanzione penale, la quale deve sempre costituire una *extrema ratio* per l'ordinamento.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che le stesse argomentazioni utilizzate dall'onorevole Sisto per sostenere il suo emendamento possano essere utilizzate per respingerlo e, quindi, per giustificare la riforma del reato di falso in bilancio che il provvedimento in esame intende realizzare. Questa riforma mira a ristabilire il testo dell'articolo 2621 del codice civile anteriore alla riforma del 2002 ed alle modifiche del 2005, che di fatto hanno portato alla depenalizzazione del reato di falso in bilancio e quindi alla tutela di soggetti che di fatto pongono in essere comportamenti delittuosi. Invita pertanto a respingere l'emendamento 1. 15, consentendo così di procedere in una riforma volta a riaffermare la giustizia in un campo estremamente delicato come quello del diritto penale dell'economia.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ribadisce la sua assoluta contrarietà all'emendamento 1. 15, che mira unicamente a difendere lo *status quo*, per quanto anche la magistratura abbia chiesto di riformare la disciplina vigente del reato di falso in bilancio, in ragione della sua sostanziale inapplicabilità.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Sisto 1.15 ed approva l'emendamento Contento 1.6 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 1.6 non saranno posti in votazione i restanti emendamenti relativi all'articolo 1, considerato che l'emendamento approvato è interamente sostitutivo dell'articolo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2. 15, diretto a sopprimere l'articolo 2 del testo, che risponde alla stessa *ratio*, da lui contestata dell'articolo 1, il quale peraltro è stato appena sostituito dall'emendamento Contento 1.6, che limita le modifiche alla legislazione vigente alla trasformazione della contravvenzione di cui all'articolo 2621 del codice civile in delitto e all'aumento della pena da due a tre anni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo spunto anche dall'intervento dell'onorevole Sisto, chiede al relatore ed alla Commissione stessa se la sostituzione dell'articolo 1, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1. 6, determini anche delle conseguenze sulle restanti parti del testo ed in particolare sull'articolo 2, volto a modificare l'articolo 2622 del codice civile. Invita in particolare a riflettere se le modifiche ivi contenute siano compatibili anche con l'articolo 2621 così come risultante dalle modifiche previste dall'emendamento approvato.

Antonio DI PIETRO (IdV), preso atto con sconcerto che, con il parere favorevole

del Governo, è stato approvato un emendamento che di fatto svuota la riforma alla quale è diretta la proposta di legge in esame da lui presentata e che lo fa vergognare di aver preso parte alla seduta, chiede se il ritiro della firma da parte sua e dei cofirmatari abbia conseguenze sull'inserimento del provvedimento, che non riconosce più come proprio in ragione del nuovo contenuto, nel calendario dell'Assemblea, previsto a partire da lunedì 28 maggio prossimo in quota opposizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la proposta di legge è nella disponibilità dei presentatori finché la Commissione non conferisce su di essa il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Ciò significa che qualora i presentatori ritirassero la firma dal provvedimento prima della conclusione dell'esame in sede referente, la proposta di legge si intenderebbe ritirata e l'iter legislativo si bloccherebbe a tal punto. Qualora, invece, le firme dovessero essere ritirate in momento successivo, la proposta di legge rimarrebbe in piedi, pur non avendo più firmatari, e l'iter legislativo proseguirebbe.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il parere favorevole del Governo all'emendamento Contento 1. 6 sia fortemente contraddittorio se si tiene conto che il Governo ha espresso parere favorevole al suo emendamento 1. 4 se riformulato in una maniera del tutto compatibile con la riforma che la proposta di legge intende effettuare e che, invece, l'emendamento Contento svuota, confermando la struttura dell'attuale disciplina del reato di falso in bilancio. A suo parere vi deve essere stato un errore tecnico del Governo nel dare parere favorevole all'emendamento Contento 1.6, ritenendo che molto probabilmente non si è compreso che si trattava di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che, come tale, avrebbe travolto, in caso di approvazione, anche il suo emendamento 1. 4 e, quindi, la riformulazione suggerita dal Governo stesso.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la gravità del parere espresso da Governo sia tale da richiedere una spiegazione esauritiva alla Commissione delle ragioni per le quali il Governo non intende modificare una normativa vergognosa come quella che ha portato alla disapplicazione delle norme sul falso in bilancio.

Lorenzo RIA (UdCpTP) tiene a precisare che il suo voto favorevole all'emendamento Contento 1. 6 è stato determinato da un equivoco in cui è caduto, avendo ritenuto che si trattasse in un emendamento volto unicamente ad innalzare la pena del reato di falso in bilancio, trasformandolo in delitto, salvaguardando le altre proposte modificative all'articolo 2621. A tale proposito ricorda di aver avuto sempre un atteggiamento contrario alle diverse modifiche legislative che si sono susseguite dal 2002, indebolendo il reato di falso in bilancio.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, esprime fortissimo stupore per la sostituzione dell'articolo 1, che ha portato a svuotare di contenuto la riforma del reato di falso in bilancio. Pur ritenendo che con molta probabilità sia il Governo che alcuni deputati non abbiano compreso la reale portata dell'emendamento approvato, ritenendolo modificativo dell'articolo 1 anziché sostitutivo, stigmatizza l'atteggiamento del Governo che ha reso pareri contraddittori. A tale proposito dichiara che avrebbe espresso parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Ferranti 1. 4 proposta dal Governo.

Chiede comunque una sospensione dei lavori per poter meglio valutare le conseguenze del voto fatto sul resto delle disposizioni del testo.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime meraviglia per le reazioni all'approvazione del suo emendamento ed in particolare per la presunzione che il Governo abbia necessariamente considerato il suo emendamento non sostitutivo dell'intero articolo 1. Ritiene che non vi sia alcuna contraddizione tra i pareri espressi sul suo

emendamento e sull'emendamento presentato dall'onorevole Ferranti, in quanto il suo emendamento contiene una parte pressoché coincidente con tale emendamento. La circostanza che il suo emendamento sia poi interamente sostitutivo dell'articolo 1 e che invece l'emendamento dell'onorevole Ferranti sia parzialmente modificativo dello stesso non significa che vi sia contraddizione tra i pareri favorevoli ai due emendamenti, in quanto l'espressione del parere non tiene conto delle preclusioni ma si riferisce a ciascun emendamento considerato separatamente.

Replica all'onorevole Di Pietro che in realtà egli si riferisce spesso ad un testo, quale quello anteriore alla riforma del 2002, che in realtà non è in esame.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene comunque che il Governo debba chiarire con assoluta certezza quale è la sua posizione sulla riforma del reato di falso in bilancio, in quanto non si comprende se sia quella che emerge dal parere favorevole, con riformulazione, del suo emendamento ovvero quella che risulterebbe dal parere favorevole all'emendamento approvato.

Giancarlo LEHNER (PT) invita il Presidente a prendere atto che l'onorevole Di Pietro ha dichiarato di vergognarsi di appartenere a questa Commissione solo perché è stato approvato l'emendamento Contento 1. 6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di non aver sentito quanto riferito dall'onorevole Lehner, assicurando che in caso contrario avrebbe ripreso l'onorevole Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV), preso atto delle precisazioni della Presidenza circa il ritiro di firme dalla proposta di legge in esame, ritiene opportuno di non ritirare la firma al fine di consentire di esaminare in assemblea il testo in esame, per poterlo poi modificare in tale sede approvando un emendamento che sostituisca il nuovo articolo 1, e quindi modifichi l'articolo 2621

al fine di riformare sostanzialmente la carente disciplina vigente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione della richiesta del relatore di sospendere la seduta per verificare le conseguenze dell'emendamento approvato e rilevato che sono imminenti votazioni in assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.*  
*Atto n. 455.*

## ALLEGATO

**A.C. 1777. Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali  
e di altri illeciti societari**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 15.** Sisto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 2621  
del codice civile).*

1. Al primo comma le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a tre anni ».

**1. 6.** Contento.

**(approvato)**

*All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa

appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni »; ».

**1. 4.** Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.*

**1. 10.** Sisto.

*All'articolo 1, comma 1, alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente numero:*

1-bis) le parole « fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni » sono sostituite dalle seguenti: « informazioni false » e le parole « in modo idoneo ad indurre in errore » sono sostituite dalle seguenti « in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno »; ».

**1. 5.** Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a cinque anni con le seguenti: con la reclusione fino a tre anni.*

**1. 11.** Sisto.

*Sopprimere il numero 2 della lettera b).*

**1. 12.** Sisto.

*Sopprimerlo.*

**1. 15.** Sisto.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).*

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

b) al primo comma le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti « a quattro anni »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante prevista dall'articolo 62 n. 2 del codice penale ovvero se il fatto è commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

d) al terzo comma le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

**2. 2.** Contento.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti lettere:*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari) »;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

a) « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni) »;

**2. 1.** Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*All'articolo 2, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e sostituire le parole: fatti materiali con la seguente: informazioni.*

**2. 10.** Capano.

*All'articolo 2, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ».*

**2. 11.** Capano.

*All'articolo 2, comma 1, lettera b) sostituire le parole: fatti materiali con la seguente: informazioni.*

**2. 12.** Capano.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 15.** Sisto.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

*(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).*

1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori o alla società, la pena è aumentata. ».

3. 1. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:*

ART. 3.

*(Introduzione dell'articolo 2622-ter).*

1. Dopo l'articolo 2622-bis, è inserito il seguente:

ART. 2622-ter. — (Circostanza attenuante). — 1. Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. ».

3. 2. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*Sopprimerlo.*

3. 3. Contento.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 2. Contento.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 15. Sisto.

*Sopprimere l'articolo 4.*

\* 4. 1. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » e le parole: « , se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « od occultano » è inserita la seguente: « consapevolmente »;

3) le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a quattro anni »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata ».

4. 10. Il Relatore.